

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 2539-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE GALLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 novembre 1973 (Stampato n. 1098)

**PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MEDICI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(TAVIANI)**

**E COL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)**

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 27 novembre 1973*

Ratifica ed esecuzione degli Accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo

Presentata alla Presidenza il 29 marzo 1974

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il disegno di legge n. 2539, ci si chiede la ratifica di una serie di accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 con i quali si intende dar vita ad un programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica.

L'ambito di tali accordi riguarda l'informatica, le telecomunicazioni, la metallurgia e gli inconvenienti ambientali, e gli oggetti specifici sono precisati nell'articolo 1 dello stesso disegno di legge.

Il complesso del programma convenzionalmente denominato COST prevede la partecipazione della Comunità economica europea e volta a volta, a seconda del carattere di ognuno dei sette specifici accordi, di alcuni dei governi dei paesi aderenti alla Comunità stessa ed anche di altri paesi extra-comunitari come l'Austria, la Finlandia, la Grecia, la Jugoslavia, la Norvegia, il Portogallo, la Svizzera e la Svezia.

Benché sia tutt'altro che facile esprimere, in sede politica, una valutazione che investa la gerarchia di importanza e di priorità scientifica dei sette temi di ricerca scelti e anche

se sarebbe stata auspicabile una maggiore e, al limite, totale omogeneità dei paesi concorrenti al globale programma di ricerca, il relatore ritiene che, nel complesso, il programma meriti approvazione e che gli accordi debbano essere ratificati.

Ma nello stesso tempo il relatore ritiene anche di sollevare una questione di non lieve momento e che riguarda i successivi sviluppi del programma di ricerca.

Nel nostro paese e precisamente ad Ispra (Varese) è dislocato il maggiore insediamento Euratom la cui difficoltà ad operare è ben nota. Il relatore ritiene che il luogo naturale nel quale condurre le ricerche previste dal programma che stiamo per ratificare, sia quello e che quelle siano le strutture umane e scientifiche da valorizzare.

Il relatore invita, e con molto calore, il Governo ad adeguarsi in tal senso.

Anche se non si tratta dello scopo primario per il quale quelle strutture furono costituite, si tratterebbe pur sempre di una dignitosa e proficua utilizzazione.

GALLI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Bruxelles il 23 novembre 1971, nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST):

a) Accordo per la realizzazione di una rete europea d'informatica (azione n. 11);

b) Accordo per l'attuazione di una azione europea nel settore delle telecomunicazioni sul tema « Antenne con primi orecchi secondari ridotti e rapporto G/T massimo » (azione n. 25 - tema 2 e 4);

c) Accordo per l'attuazione di un'azione concertata europea nel settore della metallurgia sul tema « Materiali per turbine a gas » (azioni nn. 50, 51 e 52);

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

d) Accordo per l'attuazione di un'azione concertata europea nel settore della metallurgia sul tema « Materiali per gli impianti di desalinizzazione dell'acqua di mare » (azione n. 53);

e) Accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema « Ricerche sul comportamento fisico-chimico dell'anidride solforosa nell'atmosfera » (azione n. 61 a);

f) Accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema « Analisi dei microcontaminanti organici nell'acqua » (azione n. 64 b);

g) Accordo per la realizzazione di una azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema « Trattamento delle melme di depurazione » (azione n. 68).

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo 16 dell'Accordo *sub a*), all'articolo 17 dell'Accordo *sub b*), all'articolo 15 dell'Accordo *sub c*), all'articolo 15 dell'Accordo *sub d*), all'articolo 15 dell'Accordo *sub e*), all'articolo 15 dell'Accordo *sub f*), all'articolo 15 dell'Accordo *sub g*).

La spesa necessaria per l'esecuzione dei detti Accordi, comprensiva degli oneri connessi alle missioni dei delegati italiani, è valutata in lire 1.614.998.750.

ART. 3.

È autorizzata la spesa di lire 49.970.000 relativa al finanziamento di uno « Studio prospettivo del fabbisogno di trasporti tra grandi agglomerati urbani europei » da realizzarsi nell'ambito del programma COST sotto la denominazione convenzionale di « azione n. 33 ».

ART. 4.

È autorizzata la spesa di lire 2.100.000.000 relativa alla partecipazione dell'Italia all'istituzione del Centro europeo di previsioni meteorologiche, da realizzarsi nell'ambito del programma COST sotto la denominazione convenzionale di « azione n. 70 ».

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

È autorizzata la spesa di lire 448.500.000 relativa alla partecipazione dell'Italia all'istituzione del Centro europeo di informazione sui programmi per calcolatori, da realizzarsi nell'ambito del programma COST sotto la denominazione convenzionale di « azione n. 12 ».

ART. 6.

La spesa necessaria per l'esecuzione dei programmi indicati nella presente legge, per il quinquennio 1972-1976, è valutata in lire 4.213.500.000. All'onere relativo agli anni finanziari 1972, 1973 e 1974, previsti nella complessiva somma di lire 2 miliardi, si provvede:

quanto a lire 500.000.000 per il 1972, a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario;

quanto a lire 500.000.000 per il 1973, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario;

quanto a lire 1.000.000.000 per il 1974, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato sarà stabilita, per ciascun anno finanziario successivo al 1974 ed in relazione all'andamento dei programmi, la somma occorrente per fronteggiare le spese derivanti dalla attuazione della presente legge.

ART. 7.

I fondi di cui all'articolo precedente sono assegnati al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

quanto a lire 500.000.000 per il 1972, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, intendendosi con ciò prorogate le disposizioni previste dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64;

quanto a lire 500.000.000 per il 1973, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario;

identico.

Identico.

Identico.

ART. 7.

Identico.